

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 maggio 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2000, n. 57.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l'anno 2001 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2000, n. 58.

Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 59.

Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2000, n. 60.

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 61.

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque Pag. 5

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000 n. 27.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 28.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 7 aprile 1992, n. 14 (Promozione della direttrice ferroviaria del Gran San Bernardo) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 29.

Intervento straordinario in materia di spesa sanitaria regionale. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000-2002) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 30.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 31.

Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radio-telecomunicazioni Pag. 8

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2000, n. 32.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2000 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa Pag. 11

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 2000, n. 9.

Modifica della disciplina concorsuale per il personale del primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 2000, n. 10.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 2000, n. 11.

V modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 13

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2000, n. 0231/Pres.

Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2000. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2000, n. 0232/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 2/2000. Approvazione Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2000, n. 0233/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» previsti dall'art. 18, della legge regionale n. 29/1990. Approvazione Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2000, n. 0234/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 13/1998, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2000, n. 0239/Pres.

Legge n. 423/1998, art. 1, comma 2. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali ed urgenti nel settore zootecnico. Approvazione Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 0261/Pres.

Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 4, della legge 31 gennaio 1996, n. 34 concernente l'attività dei consultori familiari. Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 0262/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati a contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti dall'art. 3, comma 25 della legge regionale n. 2/2000 . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000 n. 0266/Pres.

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2000, n. 0272/Pres.

Regolamento per la ripartizione dei fondi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge n. 285/1997. Approvazione Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2000, n. 0273/Pres.

Regolamento per ripartizione del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, art. 4. Approvazione. Pag. 24

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 22.

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizootia denominata «febbre catarrale degli ovini (blue tongue)» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 24.

Interventi finanziari urgenti a sostegno della gestione liquidatoria dell'E.M.Sa Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 25.

Interventi a favore del lavoro Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 26.

Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 Pag. 31

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 27 novembre 2000, n. 57.****Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e disposizioni finanziarie per l'anno 2001.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 13 dicembre 2000)**(Omissis).***01R0076****LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2000, n. 58.****Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 13 dicembre 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario) è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Composizione del consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla giunta regionale ed è composto da:

a) sei rappresentanti delle Università, di cui tre eletti dalla componente studentesca;

b) sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di presidente, a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora, ai sensi dell'art. 4, comma 3, sia costituito un unico organismo di gestione, il consiglio di amministrazione è composto da:

a) otto rappresentanti delle Università, di cui quattro eletti dalla componente studentesca;

b) otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di presidente, a norma della legge regionale n. 39/1995.

3. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il direttore dell'ente che svolge anche funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti.

5. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per più di un mandato.

6. Alla scadenza i membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

7. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti del consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo od ente di cui erano espressione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, come sostituito dall'art. 1, si applicano solo per il consiglio di amministrazione eletto ai sensi della presente legge.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/1992 è sostituito dal seguente:

«5. Il compenso da corrispondere al direttore, in applicazione del comma 4 è ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di settore».

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 7 dicembre 2000

GHIGO**01R0035****LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2000, n. 59.****Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Sospensione dell'obbligo del programma pluriennale di attuazione*

1. L'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, è sospeso sino al 31 dicembre 2002 e comunque sino all'entrata in vigore

della legge regionale attuativa dell'art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale).

Art. 2.

Abrogazioni

1. La legge regionale 22 dicembre 1998, n. 44 (Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione), è abrogata.

Art. 3.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 dicembre 2000

GHIGO

01R0077

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2000, n. 60.

Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 52 del 28 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), comprese nell'allegata tabella A.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 16 della tariffa allegata al decreto legislativo n. 230/1991 e della legge regionale n. 60/1997 sono ridotti del 20 per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 22 dicembre 2000

GHIGO

ALLEGATO A
(art. 1, comma 1)

TABELLA A

N. 4 - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

a) stabilimenti termali - balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia.

Autorizzazione all'esercizio di gabinetti medici ed al possesso di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia.

N. 6 - a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi dove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche.

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.

N. 20 - Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.

N. 26 - Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi.

N. 35 - Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), di interesse regionale, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

N. 36 - Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali o di qualsiasi altra industria.

N. 37 - Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso in cui la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, ed altre opere pubbliche.

N. 39 - Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slitovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaia, di interesse regionale.

N. 41 - Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

N. 46 - Permesso rilasciato per trasporto, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.

01R0036

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 61.

Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 3 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento

1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59»), la Regione, le province, i comuni e gli enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l'esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, già loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Sino alla data di cui al comma 1, l'autorità competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 152/1999, modificato dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 258/2000, fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.

3. Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999, inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all'art. 40, comma 4 del decreto legislativo n. 152/1999, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54, comma 10 del decreto legislativo n. 152/1999.

4. Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'art. 54 del decreto legislativo n. 152/1999, sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti erogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 152/1999, sostituito dall'art. 21, comma 2 del decreto legislativo n. 258/2000, sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).

6. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all'esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque

1. In attuazione dell'art. 20, comma 7 della legge n. 59/1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all'Allegato A, in conformità ai criteri ed ai principi di cui all'art. 20, comma 5 della legge n. 59/1997, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.

2. Per effetto dell'art. 23, comma 9-ter del decreto legislativo n. 152/1999, modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 258/2000, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Allegato A, punto 1, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili indicate dagli stessi regolamenti.

Art. 3.

Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque

1. Ai fini della prima attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell'Allegato B in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.

Art. 4.

Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 7, lettera e) del decreto legislativo n. 152/1999, sostituito dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 258/2000, sono assimilate alle acque reflue domestiche, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalità del siero o della scotta:

a) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attività di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalità e complementarietà funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno;

b) le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno.

2. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera a) è ammesso in acque superficiali oppure sul suolo. In caso di scarico in corpi idrici superficiali, le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilità di cui all'Allegato 2, tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66. Lo scarico sul suolo è ammesso secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.

3. Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera b) è ammesso esclusivamente sul suolo. Fermo restando il divieto di cui all'art. 21, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 152/1999, sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 258/2000, lo scarico deve avvenire a valle di eventuali punti di prelievo di acqua per uso potabile e, se a monte, ad una distanza minima di cento metri dagli stessi, nonché secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalità di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 13/1990, da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 37.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 dicembre 2000

GHIGO

ALLEGATO A
(Art. 2)

PROCEDIMENTI OGGETTO DI DELEGIFICAZIONE

1. Procedimenti relativi alle derivazioni di acqua superficiale o sotterranea (principali riferimenti normativi: regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, legge 5 gennaio 1994, n. 36, decreto legislativo n. 152/1999, legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, legge regionale 29 novembre 1996, n. 88).

2. Autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o in caso di realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per lotti funzionali (principali riferimenti normativi: decreto legislativo n. 152/1999, legge regionale n. 13/1990).

3. Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sottoposte ad autorizzazione o comunicazione ai sensi del regolamento di cui all'Allegato B (principali riferimenti normativi: decreto legislativo n. 152/1999).

4. Comunicazioni per l'effettuazione dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (principali riferimenti normativi: decreto legislativo n. 152/1999, legge regionale n. 13/1990).

5. Procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (principali riferimenti normativi: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 e decreto legislativo n. 152/1999).

ALLEGATO B
(Art. 3)

MATERIE OGGETTO DI DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999).

2. Deflusso minimo vitale (art. 22 del decreto legislativo n. 152/1999).

3. Definizione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e restituiti, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (art. 22 del decreto legislativo n. 152/1999).

4. Risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua (articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 152/1999).

5. Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti (art. 31 del decreto legislativo n. 152/1999) da emanare entro il 31 gennaio 2001.

Immissioni di sole acque meteoriche di dilavamento, nonché di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art. 39 del decreto legislativo n. 152/1999).

Progetti e modalità di gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane (art. 47 del decreto legislativo n. 152/1999).

6. Interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune (art. 41 del decreto legislativo n. 152/1999).

7. Integrazione del codice di buona pratica agricola (art. 19 del decreto legislativo n. 152/1999) ed elaborazione di codici di buona pratica agricola con valenza regionale riguardanti l'irrigazione, l'uso di concimi contenenti fosforo e l'utilizzo di fitofarmaci.

Programmi d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (art. 19 del decreto legislativo n. 152/1999).

Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (art. 38 del decreto legislativo n. 152/1999).

01R0075

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000 n. 27.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)

(Omissis).

01R0078

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 28.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 7 aprile 1992, n. 14 (Promozione della direttrice ferroviaria del Gran San Bernardo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)

(Omissis).

01R0079

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 29.

Intervento straordinario in materia di spesa sanitaria regionale. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000-2002).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)

(Omissis).

01R0080

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 30.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2

1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 6 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), come sostituito dall'art. 34, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente:

«6-bis. La giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, ad aggiornare i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di interesse di cui alla deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), in relazione all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, riferito al comune di Aosta, verificatosi dalla data della deliberazione CIPE medesima alla data della deliberazione di giunta che fissa l'adeguamento. Tale adeguamento è applicabile alle domande delle cooperative edilizie per le quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 1998, n. 3 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), non erano stati adottati provvedimenti regionali di approvazione dei tassi di interesse posti a carico dei singoli soci.».

2. Dopo il comma 6-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 56/1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«6-ter. I soci delle cooperative edilizie, di cui al comma 6-bis, finanziate ai sensi di leggi statali, possono, accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali in seguito all'adeguamento di cui al comma 6-bis e quello previsto dalla normativa statale. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.».

3. Dopo il comma 6-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 56/1986, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«6-quater. I redditi da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dei comini 6-bis e 6-ter sono quelli assunti nei provvedimenti di approvazione dei tassi d'interesse a carico dei singoli soci, ai sensi degli articoli 20 e 21, come modificato dall'art. 2, quattordicesimo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, della legge n. 457/1978.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 2-bis

1. Il comma 1 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 56/1986, inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 46, è sostituito dal seguente:

«1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla legge n. 457/1978, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura determinata sulla base della percentuale da calcolare sul tasso applicato dagli istituti di credito o dall'ente che ha concesso il mutuo, stabilita, a seconda dei diversi limiti di reddito, dalla deliberazione CIPE del 30 marzo 1989 (Edilizia agevolata - Determinazione dei nuovi limiti di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo).».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione dell'art. 1 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire dieci milioni a decorrere dall'anno 2000 per anni quindici.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 51039 (Contributo in conto interessi e contributi integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative - rate consolidate) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 2000

VIÉRIN

01R0081

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2000, n. 31.

Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radio-telecomunicazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 39 del 5 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina con la presente legge l'installazione e l'esercizio degli impianti per radiotelecomunicazioni.

2. La presente legge definisce, in particolare, le procedure di installazione e di modifica di impianti fissi per radiotelecomunicazioni, nonché le azioni di risanamento degli impianti già esistenti, assicurando altresì che l'esercizio degli impianti autorizzati ai sensi della presente legge si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire:

a) la tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni elettromagnetiche e la limitazione della perturbazione delle condizioni di naturalità dell'ambiente dovuta alle emissioni degli impianti;

b) la corretta localizzazione e l'ordinato sviluppo degli impianti, salvaguardando gli interessi di carattere paesaggistico e ambientale, anche attraverso la razionalizzazione e la concentrazione degli impianti in appositi siti attrezzati;

c) il rispetto dei parametri tecnici riguardanti l'esercizio degli impianti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) impianti per radiotelecomunicazioni, gli impianti fissi delle reti che forniscono il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica, con particolare riferimento alle antenne che diffondono il segnale sul territorio e ai ponti radio e gli impianti fissi delle reti radiomobili, delle reti di telecontrollo e comando, delle reti di trasmissione dati e informazioni che emettono onde elettromagnetiche nello spazio, compresi in tutti i casi i ponti radio;

b) siti attrezzati per gli impianti per radiotelecomunicazioni, di seguito denominati siti attrezzati, le strutture logistiche comprensive di un terreno recintato di adeguata superficie, di supporti di antenna di dimensione e numero tali da potere dare ospitalità ai diversi gestori interessati, e di eventuali strutture edilizie per l'alloggiamento degli apparati connessi e funzionali alle diverse reti.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti fissi per radiotelecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresi tra 100 kHz e 300 GHz, ad eccezione degli impianti radioelettrici per uso amatoriale, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 4.

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate, per il territorio di competenza, dal comune di Aosta e dagli altri comuni, in forma associata attraverso le comunità montane, ai sensi dell'art. 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e nel rispetto della normativa statale in materia di radiotelecomunicazioni.

2. L'eventuale assegnazione di risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni esercitate ai sensi della presente legge dagli enti locali di cui al comma 1 sarà definita in sede di revisione della normativa regionale in materia di finanza locale.

Capo II

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SITI ATTREZZATI

Art. 5.

Progetti regionali di rete o di attività

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori degli impianti presentano alle comunità montane e al comune di Aosta, territorialmente competenti, il proprio progetto di rete o di attività contenente l'indicazione della localizzazione degli impianti in esercizio e di quelli che intendono installare o modificare.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati di idonea documentazione attestante, per ogni impianto, i dati anagrafici, tecnici e topografici indicati nell'allegato A.

3. Eventuali variazioni o nuove installazioni sono comunicate o richieste entro il 31 dicembre di ogni anno agli enti locali di cui al comma 1, unitamente alla documentazione tecnica di cui al comma 2.

Art. 6.

Approvazione dei progetti di rete o di attività

1. Le comunità montane e il comune di Aosta approvano i progetti di cui all'art. 5, comma 1, anche ai fini dell'individuazione dei siti attrezzati, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al medesimo art. 5, comma 1, previo parere tecnico favorevole dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del dipartimento di prevenzione e dell'unità operativa di microbiologia), in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana).

2. Le comunità montane e il comune di Aosta approvano altresì, entro il 30 aprile di ogni anno, le variazioni o le nuove richieste comunicate dai gestori degli impianti ai sensi dell'art. 5, comma 3, sulla base:

a) dei piani di individuazione dei siti attrezzati di cui all'art. 7, comma 1;

b) del parere tecnico favorevole espresso dall'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998.

3. L'approvazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, può essere subordinata alla presentazione, da parte dei gestori degli impianti, di idonee azioni di risanamento, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, sulla base dei criteri di riduzione a conformità definiti nell'allegato C al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998.

4. Gli atti di approvazione di cui ai commi 1 e 2, unitamente ai progetti ai quali gli stessi si riferiscono, sono comunicati, entro un mese dalla loro adozione, alle strutture regionali competenti in materia di tutela della salute, di tutela dell'ambiente e di urbanistica.

Art. 7.

Individuazione dei siti attrezzati e interventi di adeguamento

1. L'individuazione dei siti attrezzati è determinata sulla base di piani di interesse generale predisposti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dalle comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, e dal comune di Aosta, per il territorio di competenza, tenuto conto dei progetti presentati dai gestori degli impianti ai sensi dell'art. 5, comma 1, del piano nazionale di ripartizione e del piano nazionale di assegnazione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

2. I piani di cui al comma 1 indicano altresì le modalità e i termini per gli eventuali trasferimenti e dismissioni degli impianti esistenti.

3. Per gli interventi di sistemazione paesaggistica conseguenti a demolizione o trasferimento di impianti esistenti in altro sito attrezzato in attuazione dei piani di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nei medesimi piani ai sensi del comma 2, la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere a favore dei soli gestori in possesso di ogni altra autorizzazione o concessione richiesta per l'esercizio dell'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La disciplina del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui al comma 3 è demandata alla giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le procedure per l'approvazione dei piani di cui al comma 1 sono avviate entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8.

Proprietà dei siti attrezzati

1. I siti attrezzati e le relative infrastrutture già esistenti, se compresi nei piani di cui all'art. 7, comma 1, possono essere acquisiti dalle comunità montane e dal comune di Aosta mediante procedura di acquisto o di esproprio. I proprietari dei siti attrezzati e delle relative infrastrutture possono mantenerne la proprietà a condizione che stipulino con i medesimi enti locali apposita convenzione con la quale garantiscono l'uso dei siti e delle strutture esistenti ai diversi gestori di impianti presenti sul territorio.

2. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, sono realizzati a cura delle comunità montane e del comune di Aosta ed acquisiti al rispettivo patrimonio.

Art. 9.

Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati

1. Le comunità montane e il comune di Aosta provvedono alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei siti attrezzati di proprietà, con esclusione degli apparati per radiotelecomunicazioni, salvo i casi in cui tali apparati siano di loro proprietà.

2. I proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, provvedono, a proprie cure e spese, ad adeguare funzionalmente le strutture al fine di concentrare in un unico sito gli impianti per radiotelecomunicazioni installati dai diversi gestori.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, previo parere del consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 54/1998, approva con propria deliberazione lo schema tipo di convenzione concernente la disciplina delle modalità di installazione degli impianti, della loro manutenzione, dell'accesso ai siti attrezzati e del loro utilizzo, nonché dei criteri di applicazione dei canoni per l'utilizzo dei siti attrezzati da parte dei gestori degli impianti.

Art. 10.

Installazione di altre tipologie di impianti

1. Ferma restando l'autorizzazione all'esercizio degli impianti rilasciata ai sensi dell'art. 11 e la verifica di ammissibilità in relazione ai progetti approvati ai sensi dell'art. 6, comma 1, è consentita, anche

al di fuori dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, l'installazione degli impianti di reti radiomobili e degli altri impianti relativi alla trasmissione di dati e di informazioni, qualora funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di localizzazione territoriale.

Capo III

AUTORIZZAZIONI

Art. 11.

Autorizzazione all'installazione degli impianti

1. Le comunità montane e il comune di Aosta autorizzano l'installazione dei nuovi impianti per radiotelecomunicazioni previa verifica della loro conformità ai piani di interesse generale di cui all'art. 7, comma 1, o agli strumenti urbanistici comunali, nonché della loro ammissibilità in relazione ai progetti approvati ai sensi dell'art. 6, comma 1, e previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.

2. Nell'autorizzazione, che costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono definiti i parametri tecnici di emissione e sono altresì individuate le azioni di risanamento da attuare ai sensi dell'art. 6, comma 3.

3. La durata dell'autorizzazione è di sei anni e l'eventuale rinnovo avviene secondo le procedure di cui al comma 1.

4. Le comunità montane e il comune di Aosta dispongono, a cura e a spese dei gestori, la rimozione degli impianti non autorizzati ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Entro i successivi novanta giorni i gestori degli impianti non autorizzati devono altresì provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, le comunità montane e il comune di Aosta, previa diffida, possono procedere d'ufficio a spese dei gestori inadempienti. La nota delle spese è resa esecutiva ed è riscossa secondo le disposizioni di legge in materia di riscossione delle entrate patrimoniali.

6. È fatto in ogni caso divieto di installare nuovi impianti nei medesimi luoghi in cui siano stati disposti la rimozione degli impianti non autorizzati e il ripristino dello stato originario dei luoghi ai sensi del comma 4.

Art. 12.

Impianti radioelettrici per uso amatoriale

1. Fermi restando i limiti di esposizione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, in considerazione della durata limitata nel tempo del loro uso, gli impianti radioelettrici per uso amatoriale con potenza inferiore o uguale a 100 W e con antenna utilizzata per irradiare la suddetta potenza con guadagno inferiore o uguale a 2,14 dBi (antenne dipolari).

2. L'esercizio degli impianti radioelettrici per uso amatoriale che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzato, per il territorio di competenza, dalle comunità montane e dal comune di Aosta che vi provvedono, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda.

3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2, i gestori degli impianti forniscono tutti i dati tecnici indicati nell'allegato A.

4. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni e l'eventuale rinnovo avviene secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Per gli impianti radioelettrici per uso amatoriale in esercizio che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività deve essere presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle comunità montane e al comune di Aosta territorialmente competenti, unitamente all'indicazione dei dati tecnici di cui all'allegato A.

6. Le comunità montane e il comune di Aosta autorizzano la prosecuzione delle attività entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA. Il rigetto della domanda comporta per il gestore dell'impianto l'obbligo di adeguarsi

alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998, nel termine fissato dai medesimi enti locali, relativamente al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità.

Capo IV

CATASTO DEGLI IMPIANTI

Art. 13.

Catasto regionale degli impianti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce presso l'ARPA il catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni.

2. Il catasto contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale e il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

3. Sulle basi dei dati contenuti nel catasto, l'ARPA redige, nell'ambito della relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 41/1995, un rapporto contenente la stima dei livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14.

Controlli

1. Le comunità montane e il comune di Aosta esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'ARPA.

2. Le attività di cui al comma 1 sono volte a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998;

b) l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art. 6, comma 3;

c) il mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di funzionamento indicati nell'autorizzazione di cui all'art. 11.

3. Il personale incaricato delle attività di vigilanza e di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle suddette attività.

Art. 15.

Sanzioni

1. L'inosservanza dei tennini di cui all'art. 5, commi 1 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 (euro 516,46) a L. 3.000.000 (euro 1.549,37).

2. L'esercizio degli impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 3.000.000 (euro 1.549,37) a L. 9.000.000 (euro 4.648,11).

3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 6.000.000 (euro 3.098,74) a L. 18.000.000 (euro 9.296,22). La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 11, comma 6.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno introitati sul capitolo n. 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) del bilancio regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione dell'art. 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni (euro 51.646) per l'anno 2000, di lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2001 e di euro 258.000 a decorrere dall'anno 2002, che grava sul capitolo n. 67365 che è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 con la denominazione «Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiotelecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, delle risorse iscritte al capitolo n. 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D2 dell'allegato n. 1 al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002.

Art. 17.

Variazioni di bilancio

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e pluriennale 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni di competenza:

a) in diminuzione:

capitolo 69020 (fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento):

anno 2000: L. 100.000.000;

anno 2001: L. 500.000.000;

anno 2002: euro 258.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.08;

codificazione: 02.01.02.04.03.10.029;

capitolo 67365 di nuova istituzione (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiotelecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica):

anno 2000: L. 100.000.000;

anno 2001: L. 500.000.000;

anno 2002: euro 258.000.

Art. 18.

Norma finale

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione l'entità dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei gestori degli impianti interessati all'ottenimento dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 6, o al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12, in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 agosto 2000

VIÉRIN

ALLEGATO A
(articoli 5 e 12)

Dati anagrafici, tecnici e topografici necessari per effettuare la valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici emessi da impianti fissi per radiotelecomunicazioni (100 kHz-300 GHz).

Dati anagrafici:

a) indirizzo della sede legale, numero di telefono e telefax dei seguenti soggetti:

- 1) gestore dell'impianto;
- 2) responsabile tecnico.

Dati tecnici:

a) scheda tecnica dell'impianto contenente le seguenti indicazioni:

- 1) tipo di antenna installata;
- 2) altezza del centro elettrico;
- 3) guadagno;
- 4) tilt (elettrico e/o meccanico);
- 5) direzione di puntamento rispetto al nord geografico (azimut);
- 6) dichiarazione della potenza fornita all'antenna;

b) diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. Nei diagrammi deve essere indicata, per ogni grado, l'attenuazione in dBi del campo in forma tabellare.

Note:

a) specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti. In questo caso la valutazione dei livelli di campo terrà conto della potenza complessiva fornita all'impianto;

b) specificare i dati tecnici degli eventuali ponti radio asserviti al funzionamento dell'impianto;

c) nel caso di antenne per radiodiffusione, dovranno essere comunicati i dati di emissione per ogni frequenza di trasmissione.

Dati topografici

a) Corografia in scala da 1:5000 a 1:25000 (indicata chiaramente), con indicazione del punto di installazione o di prevista installazione;

b) mappa in scala 1:2000 inferiore (indicata chiaramente), contenente le seguenti indicazioni:

- 1) punto di installazione e individuazione della zona circostante per un raggio di almeno 300 metri dall'impianto;
- 2) curve di livello altimetriche con equidistanza non superiore a 5 metri;
- 3) abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando il numero di piani fuori terra di ognuna di esse, nonché dei luoghi di pubblico accesso;
- 4) nord geografico.

01R0082

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2000, n. 32.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2000 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 14 novembre 2000)

(Omissis).

01R0050

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 2000, n. 9.

Modifica della disciplina concorsuale per il personale del primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 2 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 616 del 28 febbraio 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, è così sostituito:

«3. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 2, l'assessore provinciale alla sanità, ai fini di garantire l'espletamento del concorso, può derogare alle norme sulla consistenza dei gruppi linguistici».

2. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32 è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, è così sostituito:

«2. La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi provinciali ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della provincia. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a due, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate in regioni limitrofe che devono possedere adeguata conoscenza della lingua tedesca, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Nel caso di assoluta impossibilità di sorteggiare i componenti della commissione tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale in possesso di adeguata conoscenza della lingua tedesca, gli stessi possono essere sorteggiati tra i dirigenti di primo livello dirigenziale, fascia A con almeno dieci anni di anzianità, appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso».

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, è aggiunto il seguente comma 4;

«4. Per il sorteggio dei nominativi sono previsti distinti contenitori, per gruppo linguistico».

Art. 3.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 26, la lettera b) del comma 1 dell'art. 30, la lettera b) del comma 1 dell'art. 34, la lettera b) del comma 1 dell'art. 38, la lettera b) del comma 1 dell'art. 42, la lettera b) del comma 1 dell'art. 46, la lettera b) del comma 1 dell'art. 50 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, sono rispettivamente così sostituiti:

«b) due componenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'art. 7, commi 2 e 2-bis, ed uno designato dall'assessore provinciale alla sanità, fra il personale di cui sopra».

Art. 4.

1. L'art. 59 del decreto del presidente della giunta provinciale 2 novembre 1998, n. 32, è così sostituito:

«1. Fermo restando quanto previsto all'art. 57, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un quadriennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del servizio sanitario provinciale. Le discipline affini sono individuate dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2000

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000

Registro n. 1, foglio n. 15

00R683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 2000, n. 10.

Modifica dei profili professionali delle attività artigiane.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 16 dell'11 aprile 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 775 del 13 marzo 2000

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei profili professionali delle attività artigiane, è così sostituito:

«Art. 1 (*Profili professionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, nell'allegato sono definiti i profili professionali per le attività artigiane di conciatetto, piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici, fumista, spazzacamino, pittore e verniciatore, scalpello in marmo, scultore in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte, muratore, posatore di pavimenti, armaiolo, meccanico per macchine d'ufficio, elettricista, elettromeccanico, meccanico per cicli e motocicli, installatore di impianti termosanitari, carrozziere, elettricista d'auto, meccanico d'auto, congegnatore meccanico, tecnico radio e TV, magnano, fabbro, lattoniere, attrezzista, frigorista, elettronico impiantista, bruciatorista, incisore, bottaio, tornitore in legno, policromatore, scultore in legno, intagliatore, doratore, scultore d'ornamento, carradore e costruttore di attrezzature in legno, intagliatore a macchina, falegname, segantino, boscaiolo, organaio, carpentiere, sarto per signora, sarto da uomo, pellicciaio, calzolaio, magliaio, tappezziere-arredatore tessile, tessitore, pulitore di tessuti,

ricamatore in cuoio, panettiere, macellaio, pasticciere, gelatiere, esperto/a caseario/a, estetista, parrucchiere, legatore di libri, tipografo, decoratore con fiori, fotografo, vetraio, orafo e argentiere, grafico, compositore e orologiaio.»

Art. 2.

1. Dopo la cifra 3.13. dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, è aggiunta la cifra 3.14:

«3.14. PROFILO PROFESSIONALE DEL CARPENTIERE

Campo professionale.

Lavori di carpenteria relativi alla progettazione, alla costruzione, al montaggio ed alla manutenzione di elementi prefabbricati in legno, edifici anche prefabbricati, elementi prefabbricati, scale, balconi, ringhiere, porte e portoni fatti a regola d'arte, capannoni (con pareti e tetti in legno o in materiali di legno), tetti di edifici in legno o materiali di legno (p. es. di baite e case costruite a blocchi), stalle e fienili, silos in legno, tettoie, ponti, mozzì delle campane e campanili nonché lavori di carpenteria relativi allo smantellamento ed al restauro compresi gli interventi di isolamento, a cantieri, ai materiali di legno ed alle costruzioni a secco, alle strutture a telaio, alle costruzioni a blocchi tavolari ed alle strutture a montanti;

costruzione e posa in opera di rivestimenti di legno, materiali di legno e costruzioni a secco compresi gli strati funzionanti delle superfici interne ed esterne nonché produzione e posa in opera del tavolato, della listellatura e di elementi di legno incollati;

isolamento delle pareti di costruzioni;

costruzione e posa in opera di coperture semplici;

esecuzione di lavori concernenti l'acustica e di lavori a secco;

esecuzione di richiamate e scalamenti mediante costruzioni in legno, anche per sbarramenti e luci a stramazzo; costruzione e assemblaggio di centinature e di cassaforme per calcestruzzo; costruzione e messa in opera di ponteggi ed altre opere provvisorie nonché di recinzioni in legno;

esecuzione di lavori di protezione del legno; costruzione e messa in opera di pavimenti a listoni e a listelli nonché di solai e pareti portanti in legno; diverse lavorazioni delle travi e delle tavole di rivestimento come asciatura, spazzolatura, sabbiatura e squadratura.

Tecniche professionali.

Realizzazione di disegni esecutivi ed effettuazione dei relativi calcoli, realizzazione di disegni per il montaggio dell'orditura e di disegni di dettaglio nonché lettura di progetti di costruzione nelle varie scale;

effettuazione di computi metrici, redazione di capitolati, contabilizzazione delle opere;

tracciatura e progettazione delle costruzioni ed effettuazione dei relativi calcoli nonché tracciatura di elementi costruttivi, specie dei tagli inclinati delle travi e delle scale in legno;

lavorazione di materiali da costruzione ed ausiliari;

collegamento, fissaggio, aggiustamento e montaggio di costruzioni e di elementi costruttivi;

costruzione e posa in opera di pareti (cassaforme, rivestimenti);

solai portanti (solai con travi in legno, solai con elementi prefabbricati, solai in legno e materiali di legno, solai multibox, pannelli multistrato, ecc.);

pavimenti (in legno massiccio);

scale (in legno e materiali di legno);

porte e portoni in legno massiccio fatti a regola d'arte;

costruzione e posa in opera di rivestimenti;

posa in opera di materiali per la coibentazione, la insonorizzazione e la attenuazione acustica nonché di materiali di protezione antincendio e di protezione dall'umidità;

esecuzione di lavori di preservazione chimica legno e di protezione delle superfici;

manutenzione dei macchinari e dell'attrezzatura.

Cognizioni.

Nozioni di statica delle costruzioni in legno;
 nozioni fondamentali di statica delle costruzioni in muratura e delle costruzioni in cemento armato;
 nozioni sull'uso di apparecchi di sollevamento e di trazione;
 nozioni di fisica delle costruzioni, specie per quanto riguarda la diffusione del vapore, la formazione di acqua di condensazione, le tensioni di umidità e di temperatura, la ventilazione relativa a singoli elementi costruttivi e gli influssi atmosferici;
 nozioni di tecnica delle costruzioni in legno (comprese le scale) e dei relativi sistemi di ancoraggio;
 nozioni concernenti la costruzione di muri in cemento armato, le costruzioni in acciaio, l'esecuzione di lavori relativi all'acustica e di lavori a secco;
 nozioni di calcolazione del taglio;
 nozioni di computo metrico;
 nozioni concernenti il materiale di collegamento e fissaggio (chiodi, bulloni, spinotti, morsetti, lamiere per graffettare e collegamenti con colla);
 nozioni concernenti le misure di preservazione del legno (accorgimenti strutturati, trattamenti con sostanze chimiche);
 nozioni concernenti l'essiccazione del legno;
 nozioni concernenti l'impianto ed il funzionamento di officine e cantieri;
 nozioni concernenti i materiali da costruzione ed ausiliari;
 conoscenza delle norme per la prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoro e la sicurezza del lavoro;
 conoscenza delle disposizioni sulla sorveglianza dei lavori.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 marzo 2000

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000
 Registro n. 1, foglio n. 13*

00R0680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 2000. n. 11.

V modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
 Trentino-Alto Adige n. 16 dell'11 aprile 2000)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 831 del 20 marzo 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. All'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) Il comune di Varna viene inserito al comma 2 e viene cancellato al comma 4;

b) al comma 5 viene aggiunta la seguente frase: «Nelle città la densità edilizia massima per queste zone per impianti turistici non può superare 2,5 m³/m² e nei rimanenti comuni è fissata in 1,5 m³/m².».

2. All'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, dopo la parola «giurisdizione» è inserita la seguente: «ordinaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 marzo 2000

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000
 Registro n. 1, foglio n. 14*

00R0681

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2000, n. 0231/Pres.

Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2000. Approvazione.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
 della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 che stabilisce che la Regione può farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, fra gli altri, «dall'Avvocato della Regione e che ... per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1793 del 16 giugno 2000 con la quale la stessa ha ravvisato la necessità e l'opportunità anche in conseguenza dell'intervenuta modifica della disciplina normativa della materia, di stabilire, con apposito regolamento di esecuzione dell'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dello speciale compenso di cui si tratta e ha individuato i contenuti dei relativi criteri;

Visto l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per gli Affari istituzionali nella seduta del 27 giugno 2000 sul testo in merito predisposto;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1903 del 27 giugno 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2000» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

Trieste, 6 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 20 settembre 2000

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 384

Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 1/2000.

Art. 1.

Ambito applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la corresponsione dello speciale compenso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, all'Avvocato della Regione ed agli avvocati in servizio presso l'ufficio legislativo e legale che siano stati incaricati della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la medesima.

Art. 2.

Spese liquidate dall'organo giudiziario

1. Nel caso di sentenza in cui l'organo giudiziario abbia addebitato le spese alla controparte della Regione, lo speciale compenso viene determinato in misura equivalente alla somma liquidata in sentenza, ridotta degli importi qualificati come spese od anticipazioni.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso di sentenza in cui l'organo giudiziario non abbia espressamente e separatamente qualificato detti importi, l'avvocato istante dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione.

3. La corresponsione dello speciale compenso di cui al presente articolo avviene solamente successivamente all'avvenuto versamento delle somme a favore dell'amministrazione regionale in esecuzione della sentenza; di tale versamento deve essere fornita idonea documentazione a cura dell'avvocato istante.

Art. 3.

Compensazione delle spese

1. Nel caso in cui l'organo giudiziario abbia deciso la compensazione delle spese, alla corresponsione dello speciale compenso di cui all'art. 1 si provvede su richiesta dell'avvocato interessato formulata in conformità alla tariffa forense vigente all'epoca della pronuncia della decisione giudiziale e comunque per importi non superiori al minimo previsto dalla tariffa stessa per il valore della causa considerata.

2. L'ammontare dello speciale compenso è pari all'importo complessivo di cui al comma 1 ridotto nella misura di cui all'art. 21, terzo comma del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. Le richieste non conformi al presente regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano alle richieste di speciale compenso per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sia stato disposto il pagamento.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

ANTONIONE

01R0010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2000, n. 0232/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 2/2000. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 40 del 4 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare il comma 1 dell'art. 3 che prevede che l'amministrazione regionale, al fine di incentivare l'incremento demografico nel proprio territorio, finanzia la concessione di incentivi economici a favore dei nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a L. 90 milioni, per la nascita dal 1° gennaio 2000 di ciascun figlio successivo al primo e di ciascun gemello;

Atteso che il comma 5 del succitato art. 3 stabilisce che la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge, adotti un apposito provvedimento per fissare la misura dell'assegno mensile e i criteri da applicare per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici, nonché le modalità di attribuzione dei fondi regionali ai comuni;

Ritenuto pertanto di provvedervi mediante apposita disciplina regolamentare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 16 giugno 2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1767 del 16 giugno 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

Trieste, 10 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2000

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1 foglio n. 341.

Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 3, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, individua la misura dell'assegno mensile ed i criteri da applicare per determinare la composizione del nucleo familiare ed il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici di cui all'art. 3, comma 1 della legge medesima, nonché le modalità di attribuzione dei fondi regionali ai comuni.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi previsti dall'art. 1 sono i nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno dodici mesi alla data del parto, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a L. 90 milioni.

Art. 3.

Definizione di nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dai coniugi e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze.

Art. 4.

Definizione di reddito

1. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma del reddito annuo complessivo imponibile ai fini IRPEF di ciascun componente del nucleo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Art. 5.

C u m u l a b i l i t à

1. I benefici di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, salvo diverse disposizioni previste da leggi nazionali o regionali.

2. L'assegno di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2000 è cumulabile con i benefici previsti alle lettere a) e c) del comma 1.

3. Gli assegni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 2/2000 non sono cumulabili.

Art. 6.

Determinazione della misura dell'assegno mensile

1. L'assegno mensile spettante ai sensi della lettera b) del comma 1 della predetta legge regionale n. 2/2000 è commisurato al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 4, come indicato nell'allegata tabella A.

2. La fruizione dell'assegno mensile decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data di raggiungimento del terzo anno d'età.

3. L'assegno per la seconda e terza annualità viene concesso previa verifica dell'ammontare del reddito da effettuarsi su presentazione della relativa autocertificazione.

Art. 7.

Presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata al comune di residenza da uno dei coniugi entro sei mesi dalla data del parto.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni che attestino:

a) la cittadinanza e la residenza di almeno uno dei coniugi come previsto dall'art. 2 e la composizione del proprio nucleo familiare, come definito dall'art. 3;

b) il reddito del nucleo familiare come definito dall'art. 4.

Art. 8.

Compiti dei comuni

1. Il comune provvede all'istruttoria delle domande e all'anticipazione degli assegni agli aventi diritto, residente sul proprio territorio.

Art. 9.

Attribuzione dei fondi regionali ai comuni

1. L'amministrazione regionale provvede a rimborsare integralmente ai comuni gli oneri sostenuti in base alla comunicazione del numero degli aventi diritto, ossia nuclei familiari con figli successivi al primo nati dal 1° gennaio 2000 in poi e del costo sostenuto, con le seguenti modalità:

a) prima assegnazione entro il 31 luglio in relazione ai dati riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno;

b) seconda assegnazione entro il 30 novembre in relazione ai dati relativi al periodo dal 1° luglio al 31 ottobre;

c) salvo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in relazione ai dati riferiti al periodo dal 1° novembre al 31 dicembre.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Per i parti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il termine di cui all'art. 7, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. In sede di prima applicazione l'assegnazione dei fondi ai comuni relativa ai diritti riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre verrà effettuata entro il 30 novembre 2000.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia

TABELLA A

Fasce di reddito	Assegno mensile
—	—
fino a 30.000.000	L. 400.000
da 30.000.001 a 60.000.000	L. 300.000
da 60.000.001 a 90.000.000	L. 300.000

ANTONIONE

00R0728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2000, n. 0233/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» previsti dall'art. 18, della legge regionale n. 29/1990. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, art. 18, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti ad enti locali e ad altri soggetti pubblici e privati per l'attuazione del progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità di cui all'art. 22, comma 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33;

Visto il citato art. 22, della legge regionale 19 maggio 1988;

Vista la deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990 che approva il «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1646/1997 con la quale è stato implementato il progetto originario per quanto attiene alle azioni in esso previste;

Ritenuto necessario provvedere con apposita disciplina regolamentare all'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti in questione;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il parere espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 16 giugno 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1842 del 23 giugno 2000;

Decreta:

È approvato il regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» previsti dall'art. 18 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, nel testo allegato facente parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Trieste, 10 luglio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 4 ottobre 2000
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 12*

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» previsti dall'art. 18 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del «Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» previsto dall'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/1988 e approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 2870 del 13 giugno 1990 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione n. 89 del 20 luglio 1990, e con la deliberazione della giunta regionale n. 1646 del 6 giugno 1997, e arti-

colato nei progetti area adulti e area minori alle quali afferiscono rispettivamente le problematiche penitenziarie, penali e del disadattamento.

2. Nel progetto area adulti sono oggetto di finanziamento gli interventi relativi a:

a) incentivi ai detenuti ed alle persone sottoposte a misure alternative al carcere frequentanti corsi di formazione;

b) progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissioni dal carcere e/o dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

c) progetti di presa in carico e di accoglienza diurna di persone con problematiche multiple di disadattamento ai limiti delle competenze istituzionali;

d) iniziative socio-culturali in carcere. Tali iniziative devono trovare inserimento nei programmi complessivi di risocializzazione degli istituti di pena e pertanto non connotarsi come episodiche. Nelle stesse sono comprese le iniziative promozionali rivolte all'esterno quali convegni, giornate di studio, stand;

e) acquisto di materiali ed attrezzature strumentali all'attivazione dei corsi, non sostenute dagli enti formatori;

f) sostegno al volontariato penitenziario organizzato e qualificato.

3. Nel progetto area minori sono oggetto di finanziamento gli interventi relativi a:

a) consolidamento e avvio di progetti di comunità educative per minori e giovani adulti con problematiche di disadattamento;

b) borse di formazione/lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza e criminalità;

c) azioni di sensibilizzazione del contesto sociale sulla problematica del disadattamento giovanile.

Art. 2.

Destinatari dei finanziamenti

1. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono:

a) i comuni sede di carcere;

b) i comuni sede di residenza delle persone interessate e/o sede di competenza del centro di servizio sociale per adulti;

c) le aziende per i servizi sanitari;

d) le agenzie di spettacoli e culturali operanti nel settore penitenziario in ambito sovraprovinciale;

e) enti del privato sociale operanti nel settore penitenziario;

f) associazioni di volontariato penitenziario accreditate.

2. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 sono:

a) gli enti pubblici e del privato sociale;

b) i comuni;

c) gli enti gestori del servizio sociale dei comuni.

Art. 3.

Criteri di riparto

1. Il fondo disponibile viene suddiviso in due quote uguali, destinate rispettivamente alle azioni afferenti all'area adulti e all'area minori e qualora la somma degli interventi richiesti per una delle due aree previste fosse inferiore alla disponibilità preventivata (il 50% del capitolo di spesa) la cifra eccedente andrà a integrare le disponibilità riservate alle iniziative dell'altra area.

2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 e alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 sono finanziate al 100%.

3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 1 e alla lettera c) del comma 3 dell'articolo stesso sono finanziate proporzionalmente sulla base delle domande presentate, verificata la loro congruenza con gli obiettivi del progetto.

4. I suddetti criteri sono confermati anche nel caso di integrazione del finanziamento.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1 del presente regolamento vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Le domande, indirizzate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, devono contenere gli elementi progettuali delle iniziative e l'indicazione dei costi.

3. Per l'anno 2000 le domande dovranno pervenire alla competente direzione regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Rendicontazione

1. La documentazione a rendiconto, prodotta ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, deve pervenire alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 30 marzo del secondo anno successivo a quello in cui è stato concesso l'incentivo.

2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, verranno valutate dalla direzione regionale, che provvederà a disporre, in caso di accoglimento, apposito decreto di proroga.

Art. 6.

Verifiche

1. La direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione a rendiconto di cui all'art. 5, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

ANTONIONE

01R0089

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2000, n. 0234/Pres.

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 13/1998, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e, in particolare, i commi 1 e 6 che prevedono un regolamento di esecuzione per disciplinare lo svolgimento del servizio armato da parte del personale del Corpo forestale regionale nonché le caratteristiche, la quantità e il periodo minimo d'uso del vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione al personale medesimo;

Vista la nota della direzione regionale delle foreste 17 aprile 2000, n. F.1.7/3794 con cui si è provveduto a trasmettere alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, per il seguito di competenza, una bozza del suddetto regolamento;

Vista la nota 8 maggio 2000, n. 13544/DOP/42 OS della direzione regionale dell'organizzazione e del personale con la quale si è data informativa alle organizzazioni sindacali in ordine alla su citata bozza di regolamento;

Atteso che, in data 17 maggio 2000, ha avuto luogo, su richiesta delle suddette organizzazioni sindacali, l'esame congiunto in ordine alla medesima bozza di regolamento;

Visto il parere formulato dal comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 16 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di approvare il «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1868;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il succitato regolamento sostituisce integralmente il «Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale» approvato con D.P.G.R. 27 gennaio 1983, n. 038/Pres.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 luglio 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 4 ottobre 2000
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 10

(Omissis).

01R0090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2000, n. 0239/Pres.

Legge n. 423/1998, art. 1, comma 2. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali ed urgenti nel settore zootecnico. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423 ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede interventi contributivi per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione del latte, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 recante il regolamento di attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il programma di interventi finanziari predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, notificato in data 14 gennaio 2000, prot. 20154 nonché il decreto ministeriale 17 dicembre 1999,

n. 24097 di ripartizione dei fondi con il quale sono state attribuite le risorse alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione del relativo programma regionale pari a L. 922.000.000;

Considerato che i riferimenti normativi, per quanto concerne i massimali di intervento contributivo sono quelli recati dal regolamento CE 950/97 del 20 maggio 1997;

Atteso che le misure a favore del settore lattiero contenute nel programma ministeriale sono state considerate compatibili con il trattato CE dalla Commissione europea, giusta nota n. 7225 SG(99) D del 6 settembre 1999, e che pertanto è bene che il programma regionale si attenga strettamente a tali misure;

Considerato che in ambito regionale negli ultimi anni si è registrata una forte riduzione del numero di aziende con allevamento di bovini da latte, per effetto della chiusura delle realtà marginali ma, nel contempo, anche una sostanziale tenuta del livello produttivo regionale grazie al consolidamento di alcune realtà produttive in altre aree del territorio;

Considerato che le strutture zootecniche che presentano maggiori problemi in ambito regionale sotto l'aspetto della conformità del latte prodotto ai parametri di qualità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, sono quelle di piccole e medie dimensioni ed in particolare quelle operanti nei territori montani e nelle aree più marginali degli stessi;

Atteso che per motivi di natura socio-economico ambientale, è opportuno mantenere vive in detti territori le realtà produttive zootecniche da latte, e che per consentire un tanto è indispensabile che dette realtà possano confrontarsi con il mercato ponendosi in una posizione quantomeno non di evidente debolezza;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 come modificata ed integrata dall'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ed in particolare l'art. 13, che prevede che nella concessione degli incentivi ed interventi economici, vengano valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento con valenza di natura oggettiva ed in secondo luogo quelle di natura soggettiva;

Ritenuto pertanto che, in via prioritaria, i finanziamenti debbano essere riservati alle piccole aziende agricole dei territori montani con produzione di latte bovino inferiore alle 200 tonnellate/anno nonché alle aziende produttrici di latte bufalino od ovi-caprino e, nell'ambito di queste, a quelle ubicate nelle zone di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/C.E.E. del 28 aprile 1975 da giovani imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore ai quaranta anni, siano essi singoli o associati e, successivamente, nell'ordine, agli altri imprenditori agricoli singoli o associati ed alle altre categorie di imprenditori delle aree montane nonché, infine agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati delle aree di pianura e alle altre categorie di imprenditori agricoli le cui aziende hanno una produzione di latte bovino inferiore alle 200 tonnellate/anno, oppure producano latte bufalino od ovi-caprino;

Ritenuto relativamente alle modalità per la presentazione delle domande di contributo, di fare riferimento a quanto previsto dal regolamento per l'individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura approvato con decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 1993, n. 0129/Pres. ed in particolare agli articoli 7, 8, 9, e 10;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'art. 30;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che si è espresso favorevolmente nella seduta del 23 giugno 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su Conforme deliberazione della giunta regionale n. 1908 del 27 giugno 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 423/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 luglio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine il 25 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 31*

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'art. 1, comma 2 della legge n. 423/1998,

Art. 1.

Interventi ammessi

1. Sono ammessi ai benefici di legge gli interventi di adeguamento strutturale e di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti da latte bovino, ovino, caprino e bufalino.
2. Gli interventi nel settore del latte bovino non devono comportare un aumento della quantità di latte prodotto dall'azienda agricola.
3. Gli interventi contribuivi possono riguardare le seguenti tipologie di investimenti:
 - a) realizzazione di locali di mungitura e di locali di immagazzinamento del latte refrigerato;
 - b) realizzazione di superfici lavabili nelle stalle e nei locali di mungitura immagazzinamento, manipolazione e refrigerazione del latte;
 - c) realizzazione di impianto adeguato e sufficiente per l'erogazione di acqua potabile e di dispositivi completi di attrezzature per l'agevole lavaggio, pulizia e disinfezione delle strutture zootecniche;
 - d) realizzazione di concimaie alle distanze previste dalle norme di legge vigenti e nel rispetto della direttiva comunitaria n. 91/676;
 - e) acquisto di attrezzature zootecniche quali, ad esempio, refrigeratori del latte, impianti ed apparecchi di mungitura, lattodotti, impianti di asportazione deiezioni e quant'altro necessario per migliorare le condizioni igienico sanitarie del latte.

Art. 2.

Entità dei contributi ed intensità dell'aiuto sulla spesa ammessa a contributo

1. I volumi massimi di investimento sono quelli previsti dal regolamento CE n. 950/97 e precisamente 90.000 euro/ulu e 180.000 euro/azienda. Per le aziende associate il limite massimo non può superare i 720.000 euro.
2. Le aliquote di contributo in conto capitale, sono determinate come di seguito elencato:
 - zone svantaggiate 75 per cento;
 - altre zone 35 per cento.

Art. 3.

Beneficiari

1. I contributi sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:
 - a) imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e coltivatori diretti definiti dalle vigenti norme;
 - b) imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori agricoli riconosciute;
 - c) cooperative agricole di conduzione terreni, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, coloni e compartecipanti;

d) imprenditori agricoli riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori agricoli riconosciute, cooperative agricole ed associazioni di imprenditori agricoli;

e) imprenditori agricoli che gestiscono alpeggi.

2. I contributi non sono concessi qualora le aziende agricole produttrici di latte vaccino non abbiano utilizzato nella campagna 1997-1998 ameno il 60 per cento della quota a disposizione.

Art. 4.

Priorità

1 Per la concessione degli incentivi si applicano nell'ordine le priorità oggettive sottoelencate:

a) aziende agricole in zona montana con produzione di latte bufalino e/o ovi-caprino;

b) aziende agricole in zona montana con produzione di latte bovino inferiore alle 100 tonnellate/anno;

c) aziende agricole in zona montana con produzione di latte bovino superiore alle 100 tonnellate/anno e non oltre le 200 tonnellate/anno;

d) aziende agricole ubicate in altre aree della regione con produzione di latte bufalino e/o ovi-caprino;

e) aziende agricole ubicate in altre aree della regione e la cui produzione di latte bovino sia inferiore alle 200 tonnellate/anno.

2. Nell'ambito di ogni singola priorità oggettiva si applicano le seguenti priorità soggettive:

a) imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a 40 anni;

b) cooperative agricole di conduzione terreni costituite prevalentemente da giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni;

c) imprenditori agricoli a titolo principale nella cui azienda agricola operi stabilmente un giovane agricoltore iscritto all'I.N.P.S. ex S.C.A.U.;

d) altre forme di cooperative agricole di conduzione terreni;

e) imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 5.

Termini per la presentazione delle domande

1. Sono aperti i termini di presentazione delle domande di finanziamento per l'attuazione del Programma interventi finanziari di cui all'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico».

2. Le domande di finanziamento devono pervenire agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento per l'individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura approvato con decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 1993, n. 129/Pres.

3. Possono altresì essere finanziate le domande di contributo già presentate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 a termini delle legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, art. 4 nonché della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, art. 1 e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 43 e 44, purché l'intervento contempli esclusivamente le tipologie di investimenti indicati al comma 3 dell'art. 1 ed il beneficiario presenti un'istanza integrativa entro lo stesso termine indicato al comma 2.

Art. 6.

Ripartizione dei contributi

1. Ai fini della ripartizione dei contributi verranno prioritariamente prese in considerazione le domande di cui all'art. 5, comma 3.

2. Qualora le risorse finanziarie disponibili risultino sufficienti a coprire tutte le domande di cui all'art. 5, comma 3, potranno essere successivamente prese in considerazione le domande inoltrate entro il termine stabilito dal comma 2, dell'art. 5.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Le domande presentate a termini delle normative richiamate al comma 3 dell'art. 5 e che risultino incomplete, possono essere integrate nella documentazione entro il termine di presentazione delle domande stabilito dal comma 2, dell'art. 5.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

00R0726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 0261/Pres.

Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 4, della legge 31 gennaio 1996, n. 34 concernente l'attività dei consulenti familiari. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 34 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio Sanitario Nazionale»;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge citata che individua i criteri di riparto tra le Regioni;

Visto il parere favorevole espresso in data 2 dicembre 1999 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni circa i criteri di riparto dei finanziamenti di parte corrente per il 1999 previsti dalla sopracitata legge n. 34/1996;

Attesa la necessità di ripartire tra i soggetti destinatari il finanziamento attribuito alla Regione per l'anno 1999 pari ad un importo complessivo di L. 1.201.000.000;

Ritenuto di provvedervi mediante apposita disciplina regolamentare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 20 luglio 2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2183 del 20 luglio 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 4, della legge 31 gennaio 1996, n. 34» nel testo allegato facente parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2000

CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 27 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 389*

Regolamento concernente l'attività dei consultori familiari, attuativo del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione della quota di finanziamento attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 1° dicembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono i consultori familiari delle aziende per i servizi sanitari della Regione.

Art. 3.

Criteri di riparto

1. Ai fini della ripartizione del finanziamento tra i consultori familiari delle aziende per i servizi sanitari richiedenti vengono individuati i seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota uguale per tutte le aziende per i servizi sanitari, quale finanziamento «starter», per l'attivazione del servizio, per la formazione ed aggiornamento del personale addetto e per l'allestimento della sede complessivamente ammontante al 15% della disponibilità;

b) assegnazione della restante disponibilità pari all'85%, alla incidenza della popolazione giovanile (0-18 anni) e del fenomeno della tossicodipendenza in ciascuna delle sei aziende per i servizi sanitari;

b1 - all'incidenza della popolazione giovanile viene attribuito il 60% della disponibilità del punto b);

b2 - all'incidenza del fenomeno della tossicodipendenza viene attribuito il 40% della disponibilità del punto b).

Art. 4.

Modalità di assegnazione del finanziamento

1. I consultori familiari delle aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base del progetto regionale approvato dal Ministero della sanità, devono presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, un progetto aziendale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Le aziende per i servizi sanitari della Regione allo scadere dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento dovranno far pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria una dichiarazione che attesti l'impiego dei finanziamenti concessi per le finalità per le quali sono stati erogati.

2. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha facoltà di disporre verifiche contabili a campione e chiedere la presentazione di documenti ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Visto: *Il vice presidente CIANI*

01R0011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000, n. 0262/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati a contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti dall'art. 3, comma 25 della legge regionale n. 2/2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ed in particolare il comma 25 dell'art. 3 che prevede la concessione di finanziamenti finalizzati a contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze;

Atteso che le aziende per i servizi sanitari entro il 31 marzo di ogni anno devono presentare domanda di finanziamento per i progetti che intendono attuare ed un preventivo di massima;

Attesa la necessità di ripartire tra le aziende per i servizi sanitari per l'anno 2000, un importo complessivo di L. 500.000.000;

Ritenuto di provvedervi mediante apposita disciplina regolamentare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 20 luglio 2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2182 del 20 luglio 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati a contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze» nel testo allegato facente parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2000

CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 28 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 398*

Regolamento per la concessione di finanziamenti finalizzati a contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti dall'art. 3, comma 25 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti straordinari per contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze previsti dall'art. 3, comma 25 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono le aziende per i servizi sanitari della Regione.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le aziende per i servizi sanitari della Regione presentano le domande di finanziamento entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande vanno indirizzate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

Art. 4.

Criteri di riparto

1. Ai fini della ripartizione tra le aziende per i servizi sanitari richiedenti vengono preventivamente individuati i seguenti indicatori:

a) incidenza del fenomeno della tossicodipendenza in ciascuna azienda per i servizi sanitari;

b) incidenza della popolazione giovanile (0-18 anni) in ciascuna azienda per i servizi sanitari.

2. Sulla base di tali indicatori il fondo disponibile viene suddiviso per il 40% con riferimento all'indicatore di cui alla lettera a) del comma 1 e per il 60% con riferimento all'indicatore di cui alla lettera b) del comma 1.

3. I progetti da realizzarsi con i finanziamenti concessi devono prevedere per la loro attuazione, la stipula di convenzioni con soggetti professionalmente preparati, organizzati in forma di volontariato e non, comunemente indicati come «operatori di strada».

4. Qualora la richiesta di finanziamento presentata da una azienda risulti inferiore alla quota di finanziamento attribuitale sui parametri fissati, si provvederà alla riassegnazione della quota eccedente tra le altre aziende secondo gli stessi criteri stabiliti nei commi 1 e 2 dell'art. 4.

Art. 5.

Rendicontazione

1. Le aziende per i servizi sanitari della Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del finanziamento dovranno far pervenire alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria una dichiarazione che attesti l'impiego dei finanziamenti concessi per le finalità per le quali sono stati erogati.

2. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha facoltà di disporre verifiche contabili a campione e chiedere la presentazione di documenti ai sensi dell'art. 42 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Limitatamente all'anno 2000 sono ritenute valide le domande già inoltrate dalle aziende per i servizi sanitari e pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2000.

Visto, Il vice presidente: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2000 n. 0266/Pres.

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 autorizza l'amministrazione regionale ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale;

Rilevato che tali spese concernono iniziative promosse sia sul territorio regionale sia al di fuori dello stesso anche nell'ambito delle comunità ed organismi di cui fanno parte pure regioni appartenenti a Stati confinanti o ad essi contigui;

Specificato che ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, così come sostituito dall'art. 43 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 tra gli interventi di cui sopra sono compresi:

a) quelli necessari ad organizzare direttamente manifestazioni, visite, incontri, convegni e seminari;

b) quelli volti a promuovere direttamente la pubblicazione di atti e cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito delle attività di cui al sopra indicato art. 1;

Ricordato che in attuazione delle finalità suddette vengono sostenute spese per:

a) organizzazione di riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari, affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni, installazione di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, servizi di interpretazione, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, omaggi di modico valore anche in occasione di incontri o inviti in ambito internazionale, compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, trasporto, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario;

b) lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, nonché acquisto di pubblicazioni e stampati predisposti a cura di altre Regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale;

c) servizi di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e pubblicazioni, nonché corsi di lingua straniera ed eventuali spese per i relativi esami, così come previsto dalla delibera della giunta regionale n. 1100 di data 21 aprile 2000, registrata dalla Corte dei conti, registro 1, foglio n. 219 di data 15 giugno 2000;

Considerato che la natura dei lavori, delle forniture, delle provviste e dei servizi sopramenzionati è tale da rendere estremamente faticoso e perciò inopportuno il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione, anche in relazione all'allargamento delle iniziative regionali in ambito internazionale;

Visto il Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'ufficio di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 della presidenza della giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 18 novembre 1987, n. 0540/Pres.;

Visto l'art. 99 *septies* della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, che ha istituito il servizio autonomo per i rapporti internazionali, attribuendo allo stesso, fra l'altro, il compito, in precedenza svolto dalla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, di curare i rapporti con le regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla citata legge regionale n. 47/1982, attuando le relative iniziative regionali;

Ritenuto di sostituire il precitato regolamento con una nuova, aggiornata disciplina regolamentare, che risulti più aderente all'attuale assetto delle competenze regionali ed alle accresciute esigenze operative nella materia di cui trattasi;

Visto, altresì, il disposto dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 secondo il quale il giudizio di congruità intorno a forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili, nel quali la Regione sia comunque interessata, che non comportino un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri, deve essere reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti;

Ritenuto opportuno e funzionale, per quanto riguarda i contratti nei quali è parte il servizio autonomo per i rapporti internazionali, affidare tale valutazione al Direttore del servizio stesso in considerazione della specifica competenza ad esso riconosciuta con l'affidamento dell'incarico, eccezione fatta per i lavori e gli acquisti di cui alla lettera b) del precedente quarto capoverso per i quali la valutazione di congruità è opportuno sia rimessa al Direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni;

Ritenuto, altresì, opportuno disciplinare la competenza ad emettere il giudizio di congruità contestualmente ai servizi in economia;

Vista la legge sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'art. 8 della stessa;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 avente ad oggetto norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 4 luglio 2000 dal Comitato dipartimentale degli affari istituzionali;

Visto lo Statuto Regionale ed in particolare l'art. 42;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 20 luglio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in preambolo, è approvato il «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo», nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2000

p. Il presidente
Il vice presidente: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 9 ottobre 2000

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 27

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Servizio autonomo per i rapporti internazionali e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi che possono eseguirsi in economia da parte del servizio autonomo per i rapporti internazionali sono:

a) organizzazione di riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari, affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni, installazione di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine

e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, servizi di interpretazione, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, omaggi di modico valore anche in occasione di incontri o inviti in ambito internazionale, compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, trasporto, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario;

b) lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, nonché acquisto di pubblicazioni e stampati predisposti a cura di altre Regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale;

c) servizi di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e pubblicazioni, nonché corsi di lingua straniera per il personale del servizio ed eventuali spese per i relativi esami.

2. Possono essere altresì eseguite in economia le spese derivanti dalla partecipazione a riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale nell'ambito delle Regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale, nonché nell'ambito degli organismi comunitari o internazionali.

Art. 2.

Competenza per l'esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia sono disposte dal direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Art. 3.

Limiti d'importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 75 milioni di lire.

2. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a lavori, forniture, provviste e servizi che abbiano carattere unitario.

Art. 4.

Esecuzione dei servizi in economia

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 che debbano farsi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale della Regione, con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà.

2. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerta a non meno di tre persone o imprese. È consentito tuttavia il ricorso ad una sola persona od impresa, nei casi di specialità o urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 20.000.000.

Art. 6.

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi per i quali si rende necessario od opportuno l'affidamento a persone o imprese.

2. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario vengono richiesti secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 5.

Art. 7.

Procedura d'acquisto

1. L'ordinazione delle provviste, dei lavori o dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali e dovrà contenere i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna, la penale per ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e ai regolamenti vigenti, nonché la facoltà - per l'Amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture, delle provviste, dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e ai regolamenti vigenti.

2. Con lettera o altro atto di cui al comma 1 dovrà, inoltre, essere richiesta espressa accettazione, da parte dell'assuntore medesimo della ordinazione dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, anche ai fini della applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

3. Nel caso di cui al comma 2 dell'art. 5, può prescindersi dalle modalità previste dai commi 1 e 2.

Art. 8.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, l'Amministrazione regionale agirà per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi dell'art. 7, comma 1.

Art. 9.

Regolare esecuzione

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggette alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato del servizio autonomo per i rapporti internazionali incaricato dal direttore.

Art. 10.

Liquidazione della spesa e pagamento

1. La liquidazione delle spese relative ai lavori, alle forniture, alle provviste e ai servizi avverrà previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro e dell'attestazione, se del caso della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento sarà disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al direttore del servizio autonomo per i rapporti internazionali.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il direttore del servizio autonomo potrà effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste dal comma 2.

Art. 11.

Modalità di pagamento

1. I pagamenti avverranno, salvo diversa richiesta scritta dei creditori, mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore, che dovrà essere inviato in raccomandata.

Art. 12.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato, per gli effetti dell'art. 10, comma 2, provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13.

Congruietà

1. La valutazione di congruità di tutti i contratti nei quali è parte il servizio autonomo per i rapporti internazionali è rimessa al direttore del servizio stesso, eccezion fatta per i contatti inerenti alle prestazioni di cui alla lettera h) dell'art. 1, per le quali la valutazione di congruità è rimessa al direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Il Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 della presidenza della giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'ufficio medesimo, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 18 novembre 1987, n. 540/Pres., è abrogato.

p. Il presidente

Il vice presidente: CIANI

00R0766

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2000, n. 0272/Pres.

Regolamento per la ripartizione dei fondi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge n. 285/1997. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

Visto l'art. 1 della citata legge che istituisce un apposito fondo nazionale da ripartirsi tra le regioni per la realizzazione di piani territoriali di intervento di durata triennale;

Attesa la necessità di ripartire tra i soggetti destinatari individuati dalla legge la residua disponibilità del fondo statale trasferito alla Regione per il triennio 1997-1999 per un importo complessivo di L. 1.124.235.082;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 4 luglio 2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2117, del 20 luglio 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione dei fondi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2000

p. Il presidente

Il vice presidente: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 12 ottobre 2000

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 44

Regolamento per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione della residua disponibilità del fondo statale trasferito alla Regione per il triennio 1997-1999 ai sensi della legge n. 285/1997 per un importo complessivo di L. 1.124.235.082.

2. L'importo di cui al comma 1 è suddiviso nelle seguenti quote:

a) L. 827.792.820 per la realizzazione di progetti territoriali;

b) L. 296.442.262 per iniziative formative rivolte agli operatori dei servizi territoriali.

Art. 2.

D e s t i n a t a r i

1. I destinatari della quota di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono i comuni individuati quali enti gestori con D.G.R. n. 1357 di data 8 maggio 1998.

2. I destinatari della quota di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) sono:

a) i comuni di cui al comma 1 e le amministrazioni provinciali per le spese di partecipazione alle iniziative formative interregionali ed ai programmi interregionali di scambio;

b) i dipendenti degli enti, indicati dall'articolo 2 della legge n. 285/1997, sottoscrittori degli accordi di programma per le spese di partecipazione alle iniziative formative interregionali ed ai programmi interregionali di scambio;

c) i soggetti cui è affidata la realizzazione delle iniziative formative regionali.

Art. 3.

Criteri e modalità di ripartizione della quota di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)

1. Ai fini della ripartizione della quota di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono individuati come prioritari i seguenti progetti territoriali:

a) tutela e promozione dell'ambiente;

b) sostegno alla genitorialità;

c) promozione dei diritti dei minori.

2. La quota viene assegnata:

a) per il 60 per cento per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e ripartita in maniera proporzionale sui preventivi di spesa, riferiti alle azioni previste nei progetti avviati, selezionati dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali sulla base dei seguenti indicatori:

1) partecipazione diretta dei minori ad almeno una fase dei progetti di cui alla lettera a);

2) protagonismo dei genitori in una o più fasi dei progetti di cui alla lettera b);

b) per il 40 per cento per i progetti di cui alla lettera c) del comma 1 e ripartita su progetti di nuova presentazione secondo i criteri generali già definiti con D.G.R. n. 1357/1998.

3. Qualora la somma dei progetti finanziabili con una delle quote indicate sia inferiore alla disponibilità preventivata, la cifra eccedente andrà ad integrare la disponibilità riservata ai progetti dell'altra quota.

Art. 4.

Criteri e modalità di ripartizione della quota di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)

1. La quota viene destinata:

a) per il 90 per cento alla copertura dei costi di partecipazione ad iniziative formative definite ed organizzate in ambito interregionale e ripartito a rimborso delle spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio sostenute negli anni 1999-2001;

b) per il 10 per cento ai costi delle iniziative formative regionali che la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali realizzerà sulla base delle seguenti priorità:

1) nuovi strumenti giuridico-amministrativi a supporto della programmazione nell'ambito dell'area amministrativa;

2) protocolli operativi per un approccio omogeneo al tema della genitorialità e ripartito sulla base del compenso pattuito con i soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, lettera c) nell'ambito dell'area tecnico-professionale.

2. Qualora la somma degli interventi finanziabili con una delle due quote indicate sia inferiore alla disponibilità preventivata, la cifra eccedente andrà ad integrare la disponibilità riservata agli interventi dell'altra quota.

Art. 5.

Rendicontazione

1. La rendicontazione degli incentivi erogati agli enti pubblici ed ai soggetti privati avviene in conformità a quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000.

p. Il presidente

Il vice presidente: CIANI

00R0757

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2000, n. 0273/Pres.

Regolamento per ripartizione del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 4/1999, articolo 4. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»;

Visto l'art. 4, comma 4, della citata legge che istituisce il fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati;

Attesa la necessità di disciplinare la ripartizione per l'anno 2000, fra i comuni della Regione del fondo citato, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 del sopra citato articolo, che potrà avvenire successivamente all'analisi dei dati riferiti al primo anno di gestione del fondo sociale regionale;

Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 27 luglio 2000;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2227 del 27 luglio 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, art. 4» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2000

p. Il presidente
Il vice presidente: CIANI

Registrato alla Corte dei conti Trieste, il 13 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 47

Regolamento per la ripartizione del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, art. 4

Art. 1. O g g e t t o

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui alla legge regionale 14 febbraio 1999, n. 4, art. 4, comma 6, che potrà avvenire solo successivamente all'acquisizione e all'analisi dei dati riferiti al primo anno di gestione del fondo sociale regionale, il presente regolamento disciplina la ripartizione, per l'anno 2000, fra i comuni della Regione del fondo citato, previsto dalla legge regionale n. 4/1999, art. 4.

Art. 2. D e s t i n a t a r i

1. Soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 sono i comuni singoli e gli enti gestori del servizio sociale dei comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

Art. 3. C r i t e r i d i r i p a r t o

1. Una quota non superiore al 20% del fondo viene prioritariamente destinata a interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei comuni a fronte della ripartizione parametrica prevista dalla legge regionale n. 4/1999, art. 4, commi da 7 a 12 e dalla legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, art. 1, commi 10 e 11.

2. Tale quota viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo, del 19 per cento per interventi a favore di rifugiati presenti sul territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 471 del 12 febbraio 1999 da ripartire tra i comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale dei «minori stranieri non accompagnati» che, per i comuni con meno di 10.000 abitanti, è pari al 100 per cento delle spese sostenute; per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'intervento massimo è di L. 1.200.000 mensili pro-capite;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti sulla base dei dati delle effettive presenze giornaliere di rifugiati adulti sino al 30 settembre 2000. L'intervento massimo è stabilito in L. 32.000 giornaliere pro-capite;

b) fino al limite massimo del 16 per cento per gli interventi rivolti ad ex pazienti psichiatrici già in carico ai dipartimenti di salute mentale delle aziende per i servizi sanitari n. 2, 4, 5, 6 da ripartire tra i comuni richiedenti, titolari del domicilio di soccorso, in maniera proporzionale alle richieste per i costi socio-assistenziali di progetti della durata annuale;

c) fino al limite massimo del 50 per cento per la gestione diretta, mista, o in convenzione di asili nido da ripartire tra i comuni secondo i seguenti criteri:

1) una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai dodici mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai tre mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai nove mesi di età;

2) una quota non, inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento è suddivisa in base ai seguenti otto indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di dieci punti per ciascun asilo nido:

- a) tempo dedicato al coordinamento;
- b) stabilità del personale educativo;
- c) titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;
- d) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;
- e) tempo dedicato alle famiglie dei bambini;
- f) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;
- g) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;
- h) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

3) una quota non superiore al 5 per cento viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai comuni stessi, nella misura massima del 65 per cento;

4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato: numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5; numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1;

d) fino al limite massimo del 7 per cento per i costi socio-assistenziali di utenti frequentanti le scuole con particolari finalità di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 324 o inseriti in progetti di superamento delle stesse, da ripartire in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti titolari del domicilio di soccorso;

e) fino al limite massimo del 7 per cento per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani già sostenuta da contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 70/1980 e della legge regionale n. 95/1981.

La quota viene così ripartita tra i comuni gestori di tali strutture:

1) struttura già gestita dall'O.N.P.I. (opera nazionale pensionati d'Italia) contributo pari a quello dell'anno precedente;

2) strutture già gestite dall'E.N.L.R.P. (ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) un contributo inferiore del 20 per cento di quello dell'anno precedente, proseguendo con ciò nella riduzione progressiva del contributo annuale;

f) fino al limite massimo del 0,5 per cento ai comuni capoluogo di provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 32/1997, art. 13 da trasferire successivamente alle province, destinatarie finali degli incentivi stessi.

La quota viene ripartita tra i comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le province e dalle stesse indicato;

g) fino al limite massimo del 4 per cento per la continuità delle prestazioni di rieducazione fonetica e didattica per soggetti audiolesi già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale n. 30/1995 da ripartire tra i comuni in maniera proporzionale alle richieste.

Prioritariamente, solo per l'anno 2000, si procederà al saldo delle somme evidenziate dai comuni e non rimborsate dalla Regione nell'anno 1998;

h) fino al limite massimo del 2 per cento per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale n. 23/1990, art. 3, comma 9, da ripartire tra i comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla commissione per le pari opportunità che definisce altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti.

3. La residua disponibilità del fondo viene così suddivisa:

a) una quota non inferiore al 40 per cento e non superiore al 45 per cento è destinata ai comuni singoli per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza;

b) una quota non inferiore al 35 per cento e non superiore al 40 per cento è destinata agli enti gestori del servizio sociale dei comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative;

c) una quota non inferiore al 18 per cento e non superiore al 23 per cento è destinata agli enti gestori del servizio sociale dei comuni per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10.

4. I criteri per la ripartizione dei fondi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono i seguenti:

a) la ripartizione è effettuata sulla base dei principi già richiamati nella D.G.R. n. 2124 del 2 luglio 1999 ed applicando la stessa suddivisione per categoria dei comuni della Regione;

b) per l'individuazione dell'ammontare delle quote da assegnare ad ogni categoria di comuni, si applica la stessa percentuale della somma delle assegnazioni disposte nell'anno precedente;

c) considerato che la normativa di riferimento assicura il mantenimento dei servizi, l'assegnazione risultante dall'applicazione dei criteri parametrici su evidenziati non deve essere inferiore a quella del 1999; in caso contrario si procede all'integrazione sino alla concorrenza dell'assegnato 1999. Ai comuni la cui assegnazione, con l'applicazione dei suddetti parametri, risulti superiore a quella del 1999, viene assegnata una quota pari al contributo 1999, incrementato fino ad un limite massimo del 15 per cento nei limiti della residua disponibilità di capitolo;

d) agli enti gestori del servizio sociale dei comuni la cui assegnazione effettuata su base parametrica risulti inferiore a quella del 1999 si procede all'integrazione sino alla concorrenza dell'assegnato 1999. Nel caso in cui l'assegnazione risulti superiore a quella del 1999 viene assegnata una quota pari all'assegnazione parametrica del 1999 incrementata fino ad un limite massimo del 6 per cento nei limiti della residua disponibilità di capitolo.

5. La ripartizione della quota di cui alla lettera c) del comma 2 è effettuata, così come indicato all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente in ogni singolo comune ricompreso nell'ambito territoriale di pertinenza. L'importo da assegnare all'ente gestore è costituito dalla somma delle quote determinate per ciascun comune ricompreso nell'ambito territoriale suddetto.

6. I finanziamenti per gli enti gestori del servizio sociale dei comuni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 confluiscono in un'unica assegnazione.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Con apposita circolare la direzione regionale della sanità e delle politiche sociali comunica la data e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a) ad h), indicate al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5.

Rendicontazione

1. I termini di presentazione dei rendiconti ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge n. 7/2000 sono indicati nei decreti di concessione.

p. Il presidente
Il vice presidente: CIANI

00R0758

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 22.

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini (blue tongue)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 36 del 25 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano di lotta, controllo ed eradicazione della febbre catarrale ovina

1. La giunta regionale, acquisiti gli elementi conoscitivi sull'origine, sulla diffusione e sulle misure necessarie per debellare l'epidemia di febbre catarrale degli ovini nel territorio della Sardegna, predispone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna), un piano organico di lotta, prevenzione ed eradicazione della epizoozia in atto che trasmette agli organi competenti della Unione europea per verificarne la coerenza con gli orientamenti comunitari.

Art. 2.

Anticipazioni

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, sino alla concorrenza di L. 70.000.000.000, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (cap. 12194/01) consistenti in:

a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria;

b) rimborso delle spese sostenute dai comuni e dalle aziende U.S.L. per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti;

c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle aziende U.S.L. e da organismi all'uopo deputati;

d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

2. Dello stanziamento complessivo indicato al comma 1, per gli interventi di cui alla lettera a) è destinata una somma di L. 50.000.000.000, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) è destinata una somma di L. 20.000.000.000.

3. Il programma degli interventi è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sul capitolo 36119 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'assessore del bilancio - al capitolo 12194/01 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.

Art. 3.

Indennizzi agli allevatori

1. Al fine di fronteggiare i danni causati dalla epizoozia «blue tongue» è autorizzata la spesa di L. 70.000.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura) (cap. 06124).

Art. 4.

Sostegno agli allevatori

1. A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto con decreto dell'assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale e del divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli stati membri della U.E. disposta dal Ministro della sanità, è autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 sotto forma di aiuti. La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse (cap. 06124).

Art. 5.

Contributo alle imprese di trasformazione

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle aziende e alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti zootecnici per le quali, a causa dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini, si sia determinato un aggravio di oneri derivante da riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statuari o contrattuali.

2. Il contributo è concesso a condizione che:

a) le aziende e cooperative di cui al comma 1 abbiano sede legale e stabilimento in Sardegna;

b) la riduzione dei conferimenti non sia inferiore rispettivamente al 20 o al 30 per cento rispetto alla media dell'ultimo triennio, a seconda che le aziende o le cooperative siano insediate o meno in zone svantaggiate.

3. Il contributo concesso non può essere superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.

4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in L. 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141/01).

Art. 6.

Priorità alle aziende danneggiate

1. Alle aziende agricole che, a causa dell'epidemia della febbre catarrale degli ovini, abbiano subito una perdita del capitale bestiame non inferiore al 20 per cento è attribuita la priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di scorte vive. La priorità è limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell'epidemia.

Art. 7.

Procedura per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I comuni competenti, anche con il sostegno dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalità stabiliti dalla giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale n. 8 del 1998 e 4 e 5 della presente legge.

2. Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.

Art. 8.

Campagna informativa

1. Al fine di evitare che l'allarme suscitato nell'opinione pubblica dall'insorgere dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini determini la riduzione del consumo di prodotti agroalimentari, l'amministrazione regionale è autorizzata a realizzare una campagna informativa che rassicuri sulla inesistenza di effetti nocivi per l'uomo e sulla assoluta sicurezza, sotto il profilo sanitario e nutrizionale, dei prodotti alimentari degli allevamenti sardi immessi, sotto rigoroso controllo, nei canali commerciali. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Art. 9.

Comandi

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzato, fino al 31 dicembre 2001, il comando presso gli assessorati dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale di un numero massimo di venti unità di personale tecnico qualificato dipendente dagli enti regionali e dalle aziende-U.S.L.

2. I comandi di cui al comma 1 non sono computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal comma 2 e dal comma 5 lettera a) dell'art. 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Art. 10.

Esecuzione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge sono attuati dall'amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della commissione europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della commissione stessa.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 157.400.000.000 nell'anno 2000 e in L. 55.400.000.000 nell'anno 2001, si fa fronte:

quanto a L. 107.400.000.000 nell'anno 2000 e a L. 55.400.000.000 nell'anno 2001 con le variazioni di cui al comma 2;

quanto a L. 50.000.000.000 mediante contrazione in una o più soluzioni in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione di un prestito di pari importo; detto prestito rimborsato mediante un tasso di interesse da corrispondere posticipatamente entro il 31 dicembre 2001.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata.

In aumento:

Cap. 36203 (DV) - Recupero dai conti correnti intestati alla Regione, aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - 2000 L. 9.000.000.000;

Cap. 36119 - (N.I.) 3.6.1. Rimborsi dallo Stato, ai sensi delle leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34, delle somme anticipate per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge - P.M.;

Cap. 51010 - (N.I.) (5.1.10) Ricavo dei prestiti contratti per fronteggiare l'epizoozia «blue tongue» - 2000 L. 50.000.000.000.

Spesa.

In diminuzione:

01 - Presidenza: Cap. 01001 - Spese per il consiglio regionale 2001 L. 9.500.000.000

03 - Programmazione: Cap. 03107 - Versamento al bilancio dello Stato delle eccedenze annuali di risorse finanziarie derivanti dall'IRAP ai sensi degli articoli 41, comma 2, e 42 comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 37, legge regionale 20 aprile 2000, n. 5) (spesa obbligatoria) 2000 L. 63.575.000.000;

Cap. 03147/02 - Quota interessi delle rate d'ammortamento di prestiti obbligazionari (art. 37, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 35 legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1, commi 11 e 15, legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria) 2000 L. 7.000.000.000;

Cap. 03148 - Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria) 2000 L. 950.000.000;

Cap. 03148/01 - Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria) 2000 L. 2.025.000.000.

Cap. 03148/02 - Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334, decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria) 2000 L. 5.500.000.000;

Cap. 03150/01 - Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste dall'art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art. 23, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria) 2000 L. 8.300.000.000;

Cap. 03150/02 - Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste dall'art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art. 23, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria) 2000 L. 7.050.000.0000;

06 - Agricoltura: Cap. 06086/01 - Contributi e sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti rurali (art. 17, legge 27 ottobre 1966, n. 910, legge 2 marzo 1974, n. 78, art. 9, legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, art. 39, legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, articoli 28 e 29, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 e legge regionale 1º giugno 1993, n. 25) 2001 L. 900.000.000;

Cap. 06150/01 - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (legge 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 13, legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, art. 28, legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, art. 3, lettera /), legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, art. 9, comma 1, legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 L. 2.000.000.000;

Cap. 06163/01 - Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17, legge 2 giugno 1961, n. 454, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 1), comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2001 L. 10.000.000.000;

Cap. 06261/01 - Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai consorzi di bonifica (legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, legge regionale 17 luglio 1987, n. 31, articoli 4 e 5, legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, art. 8, legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 e art. 17, comma 4, legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33) 2001 L. 8.000.000.000;

07 - Turismo - Cap. 07053/01 - Contributi per l'acquisto di aziende o strutture nonché per l'acquisto di società ed il potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati (art. 35, legge regionale 5 settembre 2000, n. 17) 2000 L. 4.000.000.000;

12 - Sanità - Cap. 12139/02 - Somme da ripartire tra le aziende U.S.L. e le aziende ospedaliere per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 62 e 66, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 36, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4); contributi per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti, escluse le opere edilizie legge regionale 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione di funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (legge regionale 2 aprile 1954, n. 3, art. 135, legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e articoli 42 e 47 della legge finanziaria 2001 L. 25.000.000.000).

In aumento:

02 - Affari generali - Cap. 02028/01 - Spese per il personale comandato presso l'amministrazione regionale (art. 40, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31):

2000 L. 1.400.000.000;

2001 L. 1.400.000.000;

03 - Programmazione - Cap. 03118 (N.I.) (1.1.1.7.3.2.12.31). Interessi da corrispondere su prestiti concessi per fronteggiare l'epizoozia «blue tongue» 2001 L. 3.000.000.000;

Cap. 03119 (N.I.) (1.1.3.1.0.5.12.31) - Capitale da rimborsare su prestiti concessi per fronteggiare l'epizoozia «blue tongue» 2001 L. 50.000.000.000;

06 - Agricoltura - Cap. 06124 (D.V.). Contributi alle aziende agricole danneggiate dalla alluvione del novembre 1999 (art. 2, comma 1, lettera a), legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26; nonché per la concessione di aiuti per fronteggiare la epizoozia «blue tongue» (articoli 3 e 4 della presente legge) 2000 L. 80.000.000.000;

Cap. 06141/01 (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10). Contributi alle imprese di trasformazione per le perdite connesse con la riduzione dei conferimenti a seguito della epizoozia «blue tongue» (art. 5 della presente legge) 2000 L. 5.000.000.000;

12 - Sanità - Cap. 12060/01 (N.I.) (1.1.1.4.1.2.08.08.) (08.02). Spese per la realizzazione di una campagna informativa sul consumo dei prodotti agroalimentari a seguito della epizoozia «blue tongue» (art. 8 della presente legge):

2000 L. 1.000.000.000;

2001 L. 1.000.000.000;

Cap. 12194/01 (N.I.) (1.1.1.6.3.2.10.10.) (08.02). Spese, anche sotto forma di anticipazione di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l'epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini (blue tongue)» (art. 2 della presente legge) 2000 L. 70.000.000.000.

3. Le somme stanziare nell'anno 2000 in conto dei su citati capitoli e non impegnate sono conservate nel conto dei residui e vi permangono fino al loro esaurimento, se necessario.

4. A decorrere dall'anno 2001 i capitoli 06124 e 06141/01, sono soppressi e confluiscono nel capitolo 06141, il quale assume la seguente denominazione: «Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (art. 23, legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, legge regionale 5 settembre 2000, n. 18 e articoli 3, 4 e 5 della presente legge)».

Art. 12.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 17 novembre 2000

FLORIS

01R0145

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2000, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pianificazione territoriale e istituzione della Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 36 del 25 novembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Uf ilizzo di somme

1. Le somme giacenti in conto residui relative alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), per le annualità 1998 e 1999 sono utilizzate a favore dei comuni che hanno presentato istanza di finanziamento entro il 31 marzo 1999 ed i cui interventi sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998

1. All'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I comuni non provvisti di piani attuativi possono richiedere l'inserimento nel Repertorio regionale solamente qualora, per gli interventi nelle zone classificate A, redigano programmi integrati dei centri storici, secondo i contenuti e le procedure stabilite dall'art. 10. Tali comuni beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge esclusivamente per l'attuazione dei programmi integrati dei centri storici.

1-ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entità delle percentuali di finanziamento degli strumenti comunali di intervento, tenendo conto che ai programmi integrati deve essere riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti di bilancio e che ai piani di riqualificazione urbana deve essere riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti di bilancio.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 29 del 1998

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 29 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Nel repertorio vengono iscritti i comuni che abbiano nel loro territorio presenze significative delle collettività locali dal punto di vista storico, culturale ed ambientale.

3. Per l'inserimento nel Repertorio i comuni devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, apposita istanza corredata di:

a) delibera consiliare dalla quale risulti la volontà dell'ente all'iscrizione nel Repertorio;

b) adeguata documentazione che attesti, a seguito del confronto fra i catasti storici antecedenti l'anno 1940, l'esistenza di un tessuto urbano consolidato, sostanzialmente invariato e l'esistenza di un patrimonio edilizio formato da tipologie caratterizzanti l'insediamento storico per le caratteristiche costruttive e tecnologiche, nonché per gli elementi architettonici;

c) estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi, contenenti la perimetrazione dell'area urbana considerata ovvero elaborato grafico con la perimetrazione dell'area sottoposta a programma integrato, qualora quest'ultimo abbia i contenuti di piano attuativo.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1998

1. L'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - Criteri per l'inserimento degli interventi di recupero nel programma pluriennale dei centri storici.

1. La Regione provvede all'inserimento degli interventi di recupero di cui agli articoli 9 e 13 nel programma di spesa pluriennale, tenendo conto della qualità dei medesimi, secondo gli elementi sotto specificati:

a) per i programmi integrati:

1) il valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;

2) gli interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati;

3) l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo;

4) l'ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi;

5) le qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;

6) le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;

b) per i piani di riqualificazione urbana:

1) il valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni;

2) l'urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti;

3) le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;

4) l'ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal comune, per la realizzazione degli interventi.

2. Per gli interventi di cui all'art. 14 la Regione dispone dando la precedenza agli interventi su immobili inclusi in un programma integrato, secondariamente agli interventi su immobili inclusi in un piano di riqualificazione urbana, infine a quelli su immobili non ricompresi nei piani anzidetti.».

Art. 5.

Sostituzione all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998

1. L'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - Finanziamenti: oggetto e percentuali.

1. Nei programmi integrati sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 90 per cento delle spese a carico del comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili.

2. Nei piani di riqualificazione urbana sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 60 per cento delle spese a carico del comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili.

3. Negli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio sono finanziabili:

a) il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni fino al 60 per cento della spesa complessiva;

b) il restauro e l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, nonché degli spazi collettivi interni all'edificio e degli impianti fino al 20 per cento della spesa complessiva.

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998, è così sostituito:

«1. I programmi integrati dei centri storici, realizzati mediante progetti unitari, sono da considerarsi, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, piani attuativi e sono caratterizzati da:

a) dimensione che incida sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici;

b) presenza di pluralità di funzioni;

c) integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese le opere di urbanizzazione;

d) concorso di più operatori pubblici e privati;

e) pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.».

2. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998, è così sostituito:

«7. Qualora per la predisposizione dei programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai consigli comunali contestualmente ai programmi integrati, con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998

1. All'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora il programma integrato abbia valenza di piano attuativo, oltre agli elaborati di cui al precedente comma 1, relativamente a tutti gli immobili all'interno dell'area considerata, deve contenere:

a) la delimitazione delle aree interessate e degli spazi riservati ad opere ed impianti pubblici;

b) le masse e le altezze delle costruzioni con individuazione delle unità minime di intervento;

c) la definizione e l'individuazione delle categorie d'intervento;

d) gli elaborati grafici in scala compresa, fra 1:200 e 1:500, indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o zone speciali;

e) l'indicazione delle destinazioni d'uso delle opere da convenzionare o soggette ad espropriazione con relativi elenchi catastali;

f) le norme tecniche d'attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;

g) l'individuazione dei manufatti e dei complessi d'importanza storico-artistica ed ambientale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;

h) il quadro finanziario contenente il costo complessivo delle opere incluse nel piano e l'indicazione dei finanziamenti per la realizzazione delle medesime, inclusi gli oneri a carico del comune.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998

1. L'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - (Recupero primario degli edifici dei centri storici).

1. La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 8, alle spese sostenute dai soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario. Il recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico.

2. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi per gli interventi di recupero primario.

3. L'istanza di finanziamento deve essere presentata al comune in cui si trova l'immobile e deve contenere:

a) la relazione tecnica che descriva, anche mediante documentazione fotografica, lo stato di degrado dell'edificio sotto gli aspetti sopra specificati;

b) il progetto preliminare dell'intervento di recupero;

c) il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato sul prezzario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsto.

4. Il Comune, dopo aver verificato che i progetti edilizi configurino un intervento di recupero primario e siano conformi alle norme urbanistico-edilizie, trasmette all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, l'istanza complessiva di finanziamento, corredata del quadro riepilogativo degli interventi e della cartografia che localizza gli immobili da recuperare.

5. I contributi vengono assegnati al comune, che li eroga ai soggetti beneficiari al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

6. Le somme di cui al comma 5, se richiesto dai soggetti beneficiari, possono essere erogate ad ultimazione dei lavori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.

7. Le somme sono erogate, previa presentazione di polizza fideiussoria, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessore regionale dell'urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

8. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere documentate con fatture quietanzate ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito.

9. Le provvidenze in argomento dovranno essere restituite allorché il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, oppure lo esegua parzialmente o in difformità dal progetto assentito. Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute.

10. Gli interventi di recupero concernenti immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o situati in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono beneficiare dei finanziamenti anche in assenza del piano attuativo, purché le opere rientrino fra le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge 5 dicembre 1978, n. 457, ed abbiano avuto il nullaosta dell'autorità competente alla tutela del vincolo.

11. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici.

12. La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei centri storici è destinata esclusivamente ai Comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nel Repertorio regionale dei centri storici.

Art. 9.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998

1. All'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attivazione di tali laboratori, a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 04157 del bilancio regionale.».

Art. 10.

Direzione generale della pianificazione territoriale e della vigilanza edilizia

1. Presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica è istituita, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia.

2. La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 sono valutati in annue L. 27.000.000 a decorrere dall'anno 2000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02016 del bilancio regionale per gli anni 2000/2002 e del corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

04 - ENTI LOCALI

In diminuzione

Cap. 04159/01

Contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (articoli 16, 17 e 41 e titolo IV, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 2, legge regionale 8 luglio 1993, n. 28)

2000 L. 27.000.000

2001 L. 27.000.000

2002 L. 27.000.000

02 - AFFARI GENERALI

In aumento

Cap. 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 e legge regionale 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

2000 L. 27.000.000

2001 L. 27.000.000

2002 L. 27.000.000.

3. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 17 novembre 2000

FLORIS

01R0146

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 24.

Interventi finanziari urgenti a sostegno della gestione liquidatoria dell'E.M.Sa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 40 del 29 dicembre 2000)

(Omissis).

01R0142

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 25.

Interventi a favore del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 40 del 29 dicembre 2000)

(Omissis).

01R0143

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 26.

Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 40 del 29 dicembre 2000)

(Omissis).

01R0144

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55